



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

CONSIDERATO che i Comuni di Guardiagrele (CH) e Civitella Messer Raimondo (CH), sede di Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III), gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 8 dell'11/3/2022 del Comune di Guardiagrele e n. 4 dell'11/3/2022 del Comune di Civitella Messer Raimondo con le quali è stato disposto lo scioglimento consensuale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 9 dell'11/3/2022 del Comune di Guardiagrele e n. 5 del 14/3/2022 del Comune di Fara San Martino con le quali è stato approvato lo schema della nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni medesimi;

VISTO l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 15/3/2022;

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Guardiagrele e Civitella Messer Raimondo è la dott.ssa Roberta Santini, fascia professionale B;

CONSIDERATO che la sede di segreteria del Comune di Fara San Martino (CH) è attualmente vacante;

VISTE le certificazioni d'anagrafe attestanti la popolazione alla data del 15/3/2022 del Comune di Guardiagrele (8.641 abitanti) e del Comune di Fara San Martino (1.292 abitanti);

VISTA la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata";

VISTA la nota prot. n. 5780 del 15/3/2022 con la quale il Sindaco del Comune di Guardiagrele, individuato nell'atto di convenzione quale organo competente alla nomina del titolare della nuova sede di



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

segreteria convenzionata, individua la dott.ssa Roberta Santini, fascia B, quale titolare della nuova sede di segreteria convenzionata;

RISCONTRATA l'appartenenza della dott.ssa Roberta Santini alla fascia professionale corrispondente alla sede di segreteria comunale convenzionata sopra indicata e l'iscrizione della medesima a questa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTE le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;

DECRETA

- 1) di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Guardiagrele e Civitella Messer Raimondo (CH) -classe III- e della permanenza nella titolarità della dott.ssa Roberta Santini alla sede di segreteria del Comune di Guardiagrele;
- 2) di prendere atto della stipulazione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Guardiagrele - capofila (8.641 abitanti) e di Fara San Martino (1.292 abitanti) per un totale di 9.933 abitanti e, quindi, classificandola, per effetto della circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020, quale sede di Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III) ed assegnando quale titolare della stessa sede convenzionata la dott.ssa Roberta Santini, fascia B;
- 3) Gli effetti dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata Guardiagrele e Civitella Messer Raimondo si produrranno al momento dell'assunzione in servizio del titolare presso la nuova sede convenzionata Guardiagrele e Fara San Martino -classe III - a seguito della nomina del segretario ivi assegnato.

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato, da parte del Sindaco del Comune capofila, a questa Prefettura - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott.ssa Franca Ferraro)

- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GUARDIAGRELE
comune.guardiagrele@pec.it
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO
uff.anagrafe@pec.civitellamesserraimondo.net
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FARA SAN MARTINO
comune.farasanamartino@halleycert.it